



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/69/CU03/C1

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata

Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al decreto indicato in epigrafe e formula le seguenti proposte emendative.

1) Emendamento all’Articolo 2 (Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 6 del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per l’inserimento del comma 8 bis, dopo le parole: “*da adottare*” sono aggiunte le parole “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*”.

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento ha l’obiettivo di coinvolgere, nella definizione della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico la Conferenza Unificata, in quanto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è il documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni e pertanto l’Osservatorio deve essere di interesse anche delle Regioni e prevedere un coinvolgimento delle amministrazioni regionali.

2) Emendamento all’Articolo 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. All’ articolo 3 comma 4 sono soppresse le parole “nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto

dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione" e inserite le parole "nel rispetto dell'equilibrio di bilancio di ciascuna Arpa".

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere nel rispetto dell'equilibrio di bilancio delle diverse Arpa.

3) Emendamento all'Articolo 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

2. All'articolo 3 comma 5 dopo le parole "del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", aggiungere "Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione."

Relazione illustrativa

Fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, del DL 34/2019, le amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Tale emendamento, inoltre, si inserirebbe con coerenza nell'attuale quadro normativo contrattuale come previsto dall'articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

4) Emendamento per il trattenimento in servizio del personale dirigenziale

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"8. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere al trattenimento in servizio del personale dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, per motivate esigenze organizzative e funzionali finalizzate ad assicurare un efficiente andamento dei servizi. In tale caso, il rispetto dei vincoli di spesa per il personale delle stesse amministrazioni pubbliche rileva in alternativa ai vincoli di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a trattenere in servizio fino al 70° anno di età i dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 che

siano in possesso di specifiche professionalità, al fine di garantire alle stesse amministrazioni la concreta possibilità di assicurare un efficiente andamento dei servizi. In tale caso deve essere assicurato da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti il rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale. Il rispetto di tali vincoli di spesa comporta la non applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5) Emendamento per le assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 11 del decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al comma 1 dopo le parole “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale” sono inserite le parole “e dirigenziale”.

All'articolo 11 del decreto – legge n.36 del 2022, al comma 1 dopo l’ultimo periodo sono aggiunte le parole “nonché dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ””.

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale di reclutare personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, derogando anche per il personale dirigenziale ai limiti di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, tanto per il personale del comparto che per quello dirigenziale, ai limiti di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

6) Emendamento per il trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere:

“2-bis Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le regioni,

il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevata qualificazione, limitatamente alle risorse aggiuntive e per un importo non superiore al 5 per cento a quelle destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori.”

Relazione illustrativa

L'emendamento, fermo restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 33, del DL 34/2019, prevede che alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'articolo 67, comma 1, del CCNL del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, relative al trattamento economico accessorio dei titolari degli incarichi di elevate qualificazione, non si applica il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 per un importo non superiore al 5 per cento delle risorse già stanziare per le stesse finalità.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

7) Emendamento per la stabilizzazione del personale dei crateri sisma.

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono sostituite dalle seguenti: “ *previa adozione o modifica, se adottato, del piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo*”.

b) al comma 3-bis quarto periodo:

- le parole: “*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:*” sono sostituite dalle parole: “*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:*”;

- alla lettera c), le parole: “*quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022*” sono sostituite dalle parole: “*quanto a 83 milioni a decorrere dall'anno 2022*” e le parole: “*e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*” sono sostituite dalle parole: “*e per 73 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*”.

c) al comma 3-septies:

- al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: “*nonché dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;*”

- il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente, né rileva ai fini del rispetto dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n.*”

296/2006 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'importo corrispondente all'ammontare del finanziamento.”

Relazione illustrativa

Le modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 si rendono necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni recate al comma 3 dello stesso articolo, come sostituito dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

In particolare la modifica di cui alla lettera a) consente di modificare il piano del fabbisogno di personale, se adottato, non computando le stabilizzazioni nel limite del 50 per cento delle assunzioni riservabili all'interno e dunque anche in deroga alla garanzia di adeguato accesso dall'esterno.

Le modifiche di cui alla lettera b) si rendono necessarie per ragioni di coordinamento tecnico della norma. Il capoverso dell'art. 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 reca uno stanziamento finalizzato alla stabilizzazione del personale dei crateri sisma 2002, 2009, 2012 e 2016, di 83 milioni di euro per ciascun anno a partire dal 2023, come disposto dall'art. 1, comma 944, lett. a) della L. 30 dicembre 2020, n. 178, mentre lo stesso comma nei periodi successivi, (il riferimento è al 4^a periodo, incipit e lettera c), laddove dispone la copertura finanziaria, la prevede, a regime, solo nel limite di 30 milioni complessivi.

Le modifiche di cui alla lettera c) si rendono necessarie per disporre che in caso di assunzioni eterofinanziate, il finanziamento non a carico dell'ente che procede all'assunzione, totale o parziale, non concorre ai limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 ed all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

8) Emendamento per il concorso alla spesa del personale della ricostruzione stabilizzato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del DL 104 del 2020

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Art.

(Modifiche al decreto legge n. 189/2016)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), è aggiunto, in fine, il periodo che segue:

“Le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell'assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al presente comma.”

Relazione illustrativa

Le modifiche all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 si rendono necessarie al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2-bis, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, che modificando il comma 3 dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 hanno introdotto una forma di stabilizzazione straordinaria del personale assunto a tempo determinato anche presso gli enti del cratere sisma 2016. In particolare, per tale cratere, è stato previsto che le eventuali spese di personale assunto dalle Regioni a tempo indeterminato ai sensi della precitata disposizione, eccedenti il limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 57, trovano copertura, per la durata della permanenza dell'assegnazione presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016.

9) Emendamento per la sterilizzazione dei costi contrattuali

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

Relazione illustrativa

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

10) Emendamento - Personale società in house

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," inserire "anche";
- b) il comma 6 è così sostituito:

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di

attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;

c) è aggiunto il seguente comma:

“I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'[articolo 2119 del codice civile](#).”

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.

Roma, 10 maggio 2023